

Arat.
N. 13B

Sentenza n. 17753/2017 pubbl. il 22/09/2017
RG n. 28358/2015
Repert. n. 18513/2017 del 22/09/2017
N. R.G. 28358/2015

STUDIO LEGALE ASSOCIATI
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 Roma
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

ORIGINALE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Lilia Papoff, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 28358 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 6.4.2017 e vertente

TRA

M. D. I. rappresentato e difeso dall'A. G. d. S.

APPELLANTE

E

U. S. A. s.p.a. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri.

APPELLATA

CONCLUSIONI

All'udienza del 6.4.2017 i procuratori delle parti concludevano riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e ai verbali di udienza.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Il M. D. I. proponeva innanzi al Giudice di Pace di Roma azione risarcitoria diretta ex art. 149 D.Lgs n. 209/2005 nei confronti della compagnia assicurativa indicata in epigrafe per il danno subito a causa della assenza dal lavoro del proprio dipendente M. M. il quale aveva subito un incidente stradale mentre si trovava a bordo del proprio veicolo assicurato appunto con la U. S. A. s.p.a. (d'or in poi anche U. S.) ed aveva percepito lo stipendio pur non prestando alcuna attività lavorativa.



Chiedeva in particolare il pagamento della somma di € 10.894,45 in relazione alla assenza forzata per 119 giorni del M. e ritenuta insufficiente la minor somma comunque trattenuta in acconto, offerta da controparte di € 2.900,00.

La U. S. chiedeva il rigetto della domanda, ritenendo esaustiva la somma già corrisposta, e non provata la domanda avversaria, sia con riferimento allo stipendio percepito dal M. sia con riferimento alla effettiva durata della malattia.

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 12214/2015, rigettava il ricorso, ritentendo non provata la domanda.

Il Ministero dell'Interno ha proposto appello ritenendo erronea la decisione, in quanto il Giudice di Pace non aveva tenuto conto della mancata contestazione da parte della convenuta del criterio di calcolo dell'importo dovuto e quindi dell'importo dello stipendio lordo giornaliero indicato. Inoltre Il Giudice di Pace, che aveva ritenuto non provata la durata della malattia di 119 giorni poiché in contrasto con quanto indicato nel verbale della C.M.O. (C.M.O.), e cioè 110 giorni, avrebbe comunque dovuto liquidare un importo pari al minore periodo e non rigettare integralmente la domanda.

2. Questo giudice non ritiene condivisibile la doglianza dell'appellante relativa alla mancata applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. Difatti la U. S. aveva chiaramente dedotto nella propria comparsa di costituzione in primo grado che il Ministero non aveva provato l'entità dello stipendio corrisposto durante l'assenza. Trattandosi di circostanza di fatto non rientrante direttamente nel patrimonio di conoscenza della compagnia assicurativa non poteva essere pretesa una contestazione più specifica.

Inoltre, quanto alla pretesa durata della malattia, non vi sono elementi per ritenere che il risarcimento del danno spontaneamente offerto dalla U. S. sia insufficiente.

Il verbale della C.M.O. contiene una valutazione positiva circa l'idoneità del rientro in servizio da parte del M., ma non sono allegati i certificati medici dai quali si dovrebbe ricavare una durata invalidante della malattia di 119 o anche 110 giorni.

Pertanto l'appello non può trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dello svolgimento di attività difensiva essenzialmente nelle fasi di studio e introduttiva del giudizio.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte degli impugnanti soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Rigetta l'appello proposto dal M. dell'I.

Sentenza n. 17753/2017 pubbl. il 22/09/2017

RG n. 28358/2015

Repert. n. 18513/2017 del 22/09/2017

b) Condanna il M. [redacted] dell'I. [redacted] al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 1.615,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, IVA e CPA come per legge;

c) Da atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte degli impugnanti soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, 20.9.2017

Il Giudice

Lilia Papoff



DIRITTI DI COPIA PERCEPTI
E 1154

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA
PRIMO UFFICIO COPIE AUTENTICHE

Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. ZARDO nell'interesse del Sig. APPELLATA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. = 2 MAR 2018
Roma, il.....



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA C
~~IL DIRETTORE DI CANCELLERIA~~
Luca PROVENZANI

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

